


**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'UTILIZZO DEI MOLI
PUBBLICI E DEGLI ATTRACCHI
PER NATANTI
DELLA CITTÀ DI MENDRISIO
/QUARTIERE CAPOLAGO**



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI MOLI PUBBLICI E DEGLI ATTRACCHI PER NATANTI DELLA CITTÀ DI MENDRISIO /QUARTIERE CAPOLAGO

IL CONSIGLIO COMUNALE DI MENDRISIO,

in applicazione della Legge Organica Comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e delle relative norme di applicazione,

D E C R E T A

CAPITOLO I SCOPO ED APPLICAZIONE

Art. 1 Scopo

Il presente regolamento definisce le modalità e le condizioni per l'assegnazione dei posti di ormeggio e disciplina l'uso delle sue attrezzature allo scopo di mantenere in buono stato e di garantirne l'utilizzo appropriato, evitare emissioni di ogni genere nelle acque del lago, per il convivere sicuro e confortevole degli utenti e del pubblico.

Art. 2 Applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i comprensori attrezzati della Città per l'attracco di natanti, siano essi a terra o nell'acqua, compresi i relativi impianti. Esso è vincolante per tutti gli autorizzati all'uso di un posto d'attracco e per tutte le altre persone che si soffermano all'interno dei comprensori portuali.

CAPITOLO II ASSEGNAZIONE DEI POSTI D'ATTRACCO

Art. 3 Condizioni generali

I posti d'attracco vengono assegnati, con relativa autorizzazione a singole persone fisiche, proprietari di un natante immatricolato nel Cantone Ticino o ammesso alla navigazione sul lago Ceresio.

Può essere autorizzato al massimo un posto di ormeggio per ogni singola persona fisica o uno di regola per lo stesso nucleo familiare.

La cessione anche parziale dell'autorizzazione a terzi, quand'anche gratuita, è vietata. In caso di vendita del natante, l'acquirente non può, di principio, vantare alcun diritto di subingresso. Per giustificati motivi, il Municipio può stabilire eccezioni a questa regola.

È riservata la facoltà di subingresso di un membro dello stesso nucleo familiare, come pure, per successione dell'erede legittimo o istituito che dovesse mantenere la proprietà del natante ereditato.

Le ulteriori condizioni sono precisate nell'autorizzazione.

Art. 4 Effetti

L'autorizzazione è data a titolo precario e può essere revocata in ogni momento con un preavviso di due mesi, a giudizio del Municipio, per ragioni di polizia, di pubblico interesse o per altro motivo.

Art. 5 Natanti

I posti d'attracco sono riservati ad imbarcazioni a remi, a vela e/o con motore, con le seguenti possibilità:

Porto "Lüera" (mappali n.ri 405 e 524 RFD)

Posto in acqua (mappale n. 524 RFD):

natante a remi, a vela e/o con motore fino a 9 CV - dimensioni massime: larghezza cm 180 lunghezza cm 400 (2 posti);

natante a remi, a vela e/o con motore fino a 9 CV - dimensioni massime: larghezza cm 180 lunghezza cm 600 (9 posti).

Posto fuori acqua (mappale n. 405 RFD):

natante a remi, a vela e/o con motore fino a 9 CV - dimensioni massime: larghezza cm 180 lunghezza cm 600 (4 posti);

natante a remi, a vela e/o con motore fino a 25 CV - dimensioni massime: larghezza cm 200 lunghezza cm 700 (12 posti).

Molo "Prato alla Maga" (mappale n. 598)

natanti a vela e/o con motore fino a 25 CV - dimensioni massime: larghezza cm 200 lunghezza cm 700 (11 posti);

natanti a motore potenza da 26 CV - dimensioni massime: larghezza cm 250 lunghezza cm 700 (5 posti).

Per le dimensioni fa stato quanto indicato sulla licenza di navigazione.

Le imbarcazioni dovranno approdare e ormeggiare nel posto assegnato. È riservato il diritto del Municipio di modificare in ogni momento il posto di ormeggio, dandone comunicazione al detentore dell'autorizzazione.

Ad esclusione dei posti assegnati fra i pali nel molo "Lüera", le imbarcazioni devono essere tirate in secca.

Art. 6

Assegnazione posti e scelta dei locatari

I posti sono assegnati secondo la lista d'attesa e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a. domiciliati;
- b. residenti (proprietari e/o affittuari d'immobili nella Città);
- c. altri.

L'ordine di priorità di cui al presente articolo è applicabile alla condizione che le dimensioni dei natanti corrispondano a quelli dei posti d'ormeggio disponibili.

Il cambiamento del natante richiede l'adeguamento dell'assegnazione. Un diritto al mantenimento dell'autorizzazione esiste solo se il tipo e le misure del nuovo natante non differiscono sostanzialmente da quelle del natante precedente e se le sue dimensioni non eccedono quelle del posto finora occupato.

Art. 7

Ormeggio temporaneo

Posti liberi permettendo, il Municipio può concedere l'ormeggio temporaneo di natanti per un periodo massimo di 15 giorni. L'autorizzazione viene concessa a singole persone fisiche proprietarie di un natante ammesso alla navigazione sul lago Ceresio.

Art. 8

Responsabilità

L'uso dei moli e delle infrastrutture avviene ad esclusivo rischio dell'utente.

Il proprietario dell'imbarcazione è responsabile dei danni che questa causa all'interno dei moli, sia ai manufatti, sia agli altri natanti.

Proprietari che affidano a terzi il loro natante sono responsabili personalmente per eventuali danni causati.

La Città di Mendrisio non si assume alcuna responsabilità in caso di avarie, incendi, furti e danni o manomissioni alle imbarcazioni, siano essi causati da persone o da eventi naturali, come pure nel caso di uso scorretto, inadeguato o negligente delle infrastrutture portuali.

Art. 9

Inagibilità

In caso d'inagibilità dei moli per qualsiasi ragione, l'utente non può vantare alcuna pretesa di sorta nei confronti della Città di Mendrisio.

Resta riservato il diritto dei terzi.

CAPITOLO III TASSE D'USO

Art. 10 Tasse d'uso

Tassa annuale per posti in acqua:

natante a remi, a vela e/o con motore fino a 9 CV - dimensioni massime: larghezza cm 180 lunghezza cm 400:

domiciliato: da Fr. 200.-- a Fr. 400.--

non domiciliato: da Fr. 200.-- a Fr. 400.--

natante a remi, a vela e/o a motore fino a 9 CV - dimensioni massime: larghezza cm 180 lunghezza cm 600:

domiciliato: da Fr. 400.-- a Fr. 700.--

non domiciliato: da Fr. 400.-- a Fr. 700.--

Tassa annuale per posti fuori acqua:

natante a remi, a vela e/o con motore fino a 9 CV - dimensioni massime: larghezza cm 180 lunghezza cm 600:

domiciliato: da Fr. 900.-- a Fr. 1'300.--

non domiciliato: da Fr. 900.-- a Fr. 1'300.--

natante a remi, a vela e/o con motore fino a 9 CV - dimensioni massime: larghezza cm 200 lunghezza cm 700:

domiciliato: da Fr. 1'100.-- a Fr. 1'500.--

non domiciliato: da Fr. 1'100.-- a Fr. 1'500.--

natante a remi, a vela e/o con motore da 9 CV a 25 CV - dimensioni massime: larghezza cm 200 lunghezza cm 700:

domiciliato: da Fr. 1'500.-- a Fr. 1'900.--

non domiciliato: da Fr. 1'500.-- a Fr. 1'900.--

natanti a motore potenza da 26 CV - dimensioni massime: larghezza cm 250 lunghezza cm 700:

domiciliato: da Fr. 1'900.-- a Fr. 2'500.--

non domiciliato: da Fr. 1'900.-- a Fr. 2'500.--

Per l'ormeggio temporaneo la tassa giornaliera è fissata da un minimo di Fr. 30.-- ad un massimo di Fr. 100.-- a dipendenza delle dimensioni del natante, riservato quanto indicato all'art. 7 del presente Regolamento.

La tassa demaniale sui porti emessa dall'Autorità cantonale, le spese di gestione corrente (luce, acqua, ecc.) sono incluse nelle tasse d'uso sopraccitate. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa nella tassa annuale.

Al Municipio è conferita la competenza di stabilire e disciplinare le relative tasse mediante ordinanza municipale.

L'autorizzazione è annuale e scade al 31 dicembre. La relativa tassa è pagabile in una sola rata entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

Art. 11
Disdetta

L'autorizzazione annuale è automaticamente rinnovata per un altro anno e così di seguito.

La rinuncia al posto di attracco deve essere inoltrata con un preavviso di tre mesi. Se la scadenza è prima del 30 giugno il beneficiario ha diritto al rimborso del 50% della tassa annuale; se la rinuncia è valida per il secondo semestre dell'anno il beneficiario non ha diritto ad alcun rimborso.

Art. 12
Revoca

Il Municipio ha la facoltà di revocare l'autorizzazione nei seguenti casi:

- se il natante non è più immatricolato;
- se l'imbarcazione non staziona per almeno un periodo consecutivo di 6 mesi nei moli;
- se il beneficiario è in arretrato con il pagamento della tassa d'utilizzazione di oltre 90 giorni dalla data di scadenza della relativa tassa;
- se il beneficiario viola in modo grave e ripetuto le norme del presente regolamento;
- se il beneficiario non coincide con il vero titolare del natante;
- se l'autorizzazione per l'uso del demanio pubblico rilasciata dal Cantone non viene più rinnovata.

L'autorizzazione precisa le condizioni di revoca.

CAPITOLO IV
USO DELLE ATTREZZATURE PRESSO I MOLI

Art. 13
Accesso

L'accesso ai moli ed alle relative attrezzature è riservato agli autorizzati, nonché ai loro ospiti.

In caso d'emergenza, natanti in difficoltà, anche se non appartenenti agli autorizzati, possono rifugiarsi nei moli.

Art. 14
Immatricolazioni

Tutti i natanti stazionati all'interno dei comprensori portuali devono essere immatricolati e muniti delle relative targhe, ben visibili, per consentire l'identificazione.

Art. 15
**Assegnazione
dei posti**

Il Municipio è competente ad assegnare i posti di stazionamento e ad autorizzare eventuali possibili cambiamenti.

Art. 16
Ormeggio

I natanti devono essere stazionati nei posti loro assegnati, evitando di disturbare i movimenti delle altre imbarcazioni.

I natanti devono essere fissati adeguatamente ai relativi impianti di stazionamento.

È vietata qualsiasi modifica delle installazioni; sono segnatamente vietati i lavori di traforo od altri interventi meccanici.

I natanti stazionati in acqua devono essere protetti su ambedue i lati con parabordi in materiale sintetico o gomma commisurati alla grandezza dell'imbarcazione.

Art. 17
Regole di circolazione

Nelle immediate vicinanze dei moli, la velocità dei natanti non deve superare i 5 Km/h.

Le imbarcazioni entranti hanno il diritto alla precedenza su quelle in uscita.

L'accesso ai moli ed ai singoli attracchi è sempre da tenere libero.

Valgono inoltre le disposizioni legislative federali e cantonali in materia di navigazione interna.

Art. 18
Manutenzione e cura

La manutenzione ordinaria delle attrezzature portuali viene eseguita dal Comune.

Ogni utente è obbligato a tenere scrupolosamente in ordine tutta l'attrezzatura e ad utilizzarla con la massima cura.

Danni o difetti all'impianto o alle imbarcazioni sono da segnalare immediatamente al Municipio, rispettivamente al proprietario del natante.

Art. 19
Ordine generale

È vietato fare il bagno e praticare il surf nelle vicinanze dei moli.

L'esercizio della pesca sportiva dal molo è permessa, mentre è vietata quella effettuata con barche all'interno dell'area portuale.

Sono vietati lavori di manutenzione e di riparazione dei natanti che possono causare inquinamenti od eccessivi rumori; in particolare è vietato travasare carburante nei natanti od eseguire cambi d'olio del motore. È pure vietata la pulizia dei natanti con detergenti o sostanze chimiche.

Difetti che provocano perdite d'olio o di carburanti sono da riparare senza indugio.

Le acque luride dei natanti (acque di sentina, oli) devono essere evacuate tramite gli appositi impianti di pompaggio installati sul lago di Lugano.

Ogni utente del porto o del molo è tenuto a salvaguardare scrupolosamente la pulizia del lago e delle aree dei porti. Qualora dovesse lasciare tracce di sporco è suo dovere provvedere all'immediata pulizia.

Per evitare rumori, le barche a vela devono essere munite di supporti che impediscano lo sbattere delle drizze contro l'albero.

Durante le ore notturne deve essere evitato qualsiasi rumore al fine di salvaguardare la quiete pubblica.

Art. 20
Rimozione
forzata

Imbarcazioni in cattivo stato di manutenzione, affondate e abbandonate, saranno rimosse previa diffida dal Municipio a spese del beneficiario dell'autorizzazione.

CAPITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21
Sorveglianza

Il presente regolamento è applicato dal Municipio che vigila sulla sua corretta osservanza e ne sanziona le trasgressioni.

Art. 22
Sanzioni

Il Municipio punisce con la multa sino ad un massimo di Fr. 10'000.-- il mancato rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, come pure le violazioni delle disposizioni relative emanate dallo stesso Municipio.

Per la forma e la procedura fanno stato gli art. 145 e segg. della Legge organica comunale (LOC).

Inoltre, ai titolari di un'autorizzazione, in caso di recidiva o in casi di gravi infrazioni, può essere revocata immediatamente l'autorizzazione senza indennizzo alcuno.

Art. 23
Ricorso

Contro le decisioni del Municipio, in applicazione del presente Regolamento, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine previsto dalla legge.

Art. 24
Norma
transitoria

Per i beneficiari di un'autorizzazione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ritenuto che il natante rispetti le dimensioni e la potenza già notificate, la tassa d'uso previa informazione scritta del Municipio è fissata per ulteriori 4 anni come segue:

- Fr. 950.-- per natanti stazionati sugli scivoli mapp. 598 e 405;
- Fr. 500.-- per natanti stazionati in acqua mapp. 524;
- Fr. 250.-- per natanti stazionati in acqua (180 x 400 cm) mapp. 524.

Dal 1. gennaio 2016 la tassa sarà adeguata al nuovo Regolamento.

Art. 25
Norma
abrogativa

Il presente regolamento abroga quello del 28 agosto 1997.

Art. 26

Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2012 con l'approvazione da parte dell'Autorità cantonale competente.

Approvato dall'On.do Consiglio comunale in data 5 settembre 2011.

Per il Consiglio comunale:

La Presidente:
Caterina Gambazzi

Il Segretario:
Lic.Rer.Pol. M.Demenga

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il 16 febbraio 2012 (Inc. n. 151-RE-11629).